

**REGOLAMENTO (CE) N. 1012/2001 DELLA COMMISSIONE****del 23 maggio 2001****recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 1370/95, (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000 nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito al manifestarsi di focolai di afta epizootica in diversi Stati membri dell'Unione europea, sono state adottate misure di protezione sulla base della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare dell'articolo 10, e sulla base della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 <sup>(7)</sup>, stabilisce le norme generali relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
- (3) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001 <sup>(9)</sup>, stabilisce modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(10)</sup> stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2898/2000 <sup>(12)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione del

regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine.

- (6) In seguito ai casi di afta epizootica, le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi riguardo alle esportazioni di carni suine hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori. La situazione così creata ha gravemente inciso sulle possibilità di esportazione alle condizioni imposte dai regolamenti (CE) n. 1370/95, (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000.
- (7) È pertanto necessario limitare tali conseguenze negative adottando misure speciali, in particolare l'annullamento dei titoli di esportazione rilasciati e la proroga di taluni termini fissati dai regolamenti (CE) n. 1370/95, (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000 per determinare operazioni di esportazione che non hanno potuto essere concluse in ragione delle circostanze suesposte. In particolare, è opportuno consentire agli operatori che hanno già espletato le formalità doganali di esportazione o che hanno vincolato le merci ad un regime doganale di beneficiare dello stesso effetto della proroga della durata di validità dei titoli prolungando il termine per il trasporto di cui al regolamento (CE) n. 800/1999.
- (8) Il beneficio di tali deroghe dev'essere riservato agli operatori che possono dimostrare, in particolare sulla scorta dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio <sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 <sup>(14)</sup>, di non essere stati in grado di effettuare le operazioni di esportazione nei termini previsti a causa delle summenzionate circostanze.
- (9) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(4)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(5)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.<sup>(7)</sup> GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.<sup>(8)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.<sup>(9)</sup> GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22.<sup>(10)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.<sup>(12)</sup> GU L 336 del 30.12.2000, pag. 32.<sup>(13)</sup> GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.<sup>(14)</sup> GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16.

2. Il presente regolamento si applica soltanto se l'esportatore interessato comprova alle autorità competenti che non è stato in grado di effettuare le operazioni di esportazione a causa delle misure adottate conformemente alla normativa comunitaria o delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito dei casi di afta epizootica nella Comunità.

Il giudizio delle autorità competenti si basa in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

#### Articolo 2

1. Su richiesta del titolare, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1370/95 e domandati entro il 30 marzo 2001, esclusi quelli la cui validità è scaduta prima del 20 febbraio 2001, sono annullati e la cauzione attinente è svincolata.

2. Su richiesta dell'esportatore e in relazione ai prodotti per i quali entro il 30 marzo 2001:

- le formalità doganali di esportazione sono state espletate, o che sono stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, il termine di 60 giorni per lasciare il territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000 e all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 è portato a 150 giorni,
- le formalità doganali di esportazione sono state espletate, ma che non avevano ancora lasciato il territorio doganale della Comunità o che erano stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esportatore rimborsa la restituzione eventualmente anticipata e le varie cauzioni inerenti a tali operazioni sono svincolate,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001.

- le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti e immessi in libera pratica nella Comunità. In tal caso l'esportatore rimborsa ogni restituzione pagata in anticipo e le varie cauzioni connesse a tali operazioni vengono svincolate,
- le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti per essere sottoposti ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco o in un deposito doganale per non più di 120 giorni, prima di raggiungere la loro destinazione finale, senza rimettere in causa il pagamento della restituzione per la destinazione finale effettiva o la cauzione relativa al titolo.

#### Articolo 3

1. L'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), la riduzione del 20 % di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, e le maggiorazioni del 10 % e del 15 % di cui rispettivamente all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applicano alle esportazioni effettuate sulla scorta di titoli richiesti entro il 30 marzo 2001.

2. Qualora il diritto alla restituzione venga perso, la sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non è applicabile.

#### Articolo 4

Per ciascuna delle situazioni previste all'articolo 2, gli Stati membri comunicano il giovedì le quantità di prodotti interessati per la settimana precedente, indicando la data di rilascio dei titoli e la categoria interessata.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*